

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni  
Titolo III - Dei singoli contratti

### **Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti**

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.